

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO
IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 212
“INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI NELLE ZONE
CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI,
DIVERSI DALLE ZONE MONTANE”
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ANNO 2010

1. OBIETTIVO

Con il presente Avviso Pubblico, la Provincia di Reggio Emilia intende dare attuazione alla Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diversi dalle zone montane” del P.S.R. 2007-2013, che persegue l’obiettivo di mantenere le attività agricole sostenibili, e compensare il deficit di reddito degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane.

Attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all’obiettivo specifico dell’Asse 2 di salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)”.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 212 gli **imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni**, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D. Lgs. n. 99/04, iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l’obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all’art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione “anagrafica” sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l’età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l’età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione “anagrafica”, si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

3.CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ED IMPEGNI

Per il dettaglio dei requisiti, delle condizioni di accesso e degli impegni si rimanda:

- alla descrizione della Misura contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale;
- alle prescrizioni previste nel Programma Operativo della Misura 212;

Per beneficiare dell’ indennità compensativa i richiedenti devono, **per l’intero “periodo di impegno”**, possedere e rispettare i requisiti, le condizioni prescritte nel P.S.R. e nelle prescrizioni previste per la Misura 212 nel P.O. Asse 2.

Durata dell'impegno:

QUINQUENNALE, calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande cui è da riferire la decorrenza degli adempimenti connessi all'impegno di "proseguire l'attività agricola ... per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento" (art. 37, comma 2, del Reg. (CE) 1698/05).

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 2 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale. Il requisito anagrafico (età inferiore a 65 anni) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I requisiti di accesso e il computo delle indennità dovute faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarata nell'Anagrafe delle aziende agricole. Qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende:

– **il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU;** nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.

– **almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata;**

– **l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda;**

Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 212.

– **l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità** di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03.

A norma dell'art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 **il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 212** è tenuto a rispettare "nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009".

A norma dell'art. 23 del Reg. (CE) 1975/06 "in caso di accertamento di un'inadempienza, si applica una riduzione all'importo complessivo ... che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento".

In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità in regione per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità in regione per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili.

Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto è dato dalla tabella in Allegato 4 (Tabella con parametri di calcolo e codifiche di riferimento) alla determinazione del Direttore Generale Ambiente 4 marzo 2008, n. 2184, che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'azione previsto dalla Direttiva Nitrati.

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale. Poiché la Misura 212 del P.S.R. 2007-2013 prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le "cause di forza maggiore" non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno indicato nel paragrafo 15 del presente avviso pubblico.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno;
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggiera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'"annualità di riferimento dell'indennità";
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e alla documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Non sono finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 212 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 212 del P.S.R. 2007-2013 comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 212. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni **dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 212.**

Per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 212 che per la Misura 211, è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: "almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata".

Per "area svantaggiata" si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue.

- Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 212 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 211), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.
- Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 212 che quella inerente all'attuazione della Misura 211) presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza.
- Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 212 che una domanda per indennità di cui alla Misura 211, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Condizionalità

I beneficiari di indennità per la Misura 212, sono tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03.

Si richiama al riguardo il contenuto degli articoli n. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 e n. 23 del Reg. (CE) 1975/06 già citati nel precedente paragrafo 4.

4. AREE DI APPLICAZIONE

La Misura si applica su tutto il territorio regionale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico.

Inoltre, è data priorità alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013, dai P.R.I.P. e nella Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2.

Sono **escluse** dall'applicazione le zone classificate svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della Direttiva 75/268/CEE, che ricadono nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 3, comma b) Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2 e 5.3.2.3 del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione della Misura contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013 ed alle ulteriori specificazioni del P.R.I.P. e dell'ALLEGATO N. 2 del presente avviso pubblico.

Per essere ammessi al pagamento delle indennità **almeno il 50% della S.A.U. aziendale dovrà essere compresa in area svantaggiata.**

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si fa riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nel P.R.I.P.

Localizzazione della Misura come da previsione del PRIP:

La Misura 212 viene attivata esclusivamente nelle Zone Svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/75 art. 3 par. 4, costituite, per quanto attiene alla Provincia di Reggio Emilia, dall'intero territorio del Comune di Vezzano sul Crostolo.

5. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse destinate al pagamento delle domande di Indennità Compensativa relative alla Misura 212, per l'annualità 2010, di cui al presente avviso pubblico, ammontano a **€ 50.000.**

6. ENTITA' DELL'AIUTO

L'indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggiate naturali diversi delle zone montane. La Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) 73/2009. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale.

I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole.

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale. Pertanto la collocazione in posizione utile per il finanziamento, nella specifica graduatoria, di una domanda relativa alla Misura 212, conferisce titolo al pagamento per la sola "annualità di riferimento dell'indennità", ciò anche se il "periodo di impegno" si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive).

Indennità corrisposta per tipologia di coltura

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€/ha)
Fruttiferi,Orti,Frutti minori,Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata + zootecnia	150
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150

Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinati, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture foraggere corrispondenti alla classificazione D/18 di cui al Reg. (CE) 1444/2002,
- “prato permanente e pascolo” (praticoltura non avvicendata), le colture foraggere corrispondenti alla classificazione F/1 e F/2, limitatamente al solo punto I, di cui al Reg. (CE) 1444/2002.

7. MODULAZIONE E CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI EROGABILI PER SUPERFICIE

Modulazione dell'indennità

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 212 che per la Misura 211, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, **al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono considerare per il computo dell'indennità.** Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla misura 212 che sulla 211; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” “o della Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” con la Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l'applicazione della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 420 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

1. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra;
2. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve;
3. se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alla Misura originariamente oggetto di riduzione;
4. qualora infine si verificasse la necessità di ridurre importi in conseguenza della contestuale richiesta di pagamenti di indennità per entrambe le Misure 212 e 211, **la riduzione sarà sempre a carico della Misura non prevalente in termini di estensione delle superfici ricadenti nella specifica area svantaggiata.**

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE "DOMANDE DI INDENNITA' COMPENSATIVA IN ZONE NON MONTANE"

Le domande di Indennità Compensativa relative alla Misura 212 potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è **esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.)

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (l.r. 15/1997) vale quanto disposto dal regolamento regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

Presentazione

Per l'individuazione dell'Amministrazione competente nel caso di domande relative ad impegni aventi ad oggetto particelle agricole che ricadono in territori di più Amministrazioni occorrerà fare riferimento all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della S.A.U. oggetto di aiuto. Ulteriori dettagli sono riportati al paragrafo 9.A) "Competenza" del presente avviso pubblico.

La domanda di Indennità Compensativa relativa alla Misura 212 (e le eventuali rettifiche) dovrà pervenire dal primo giorno utile per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, che sarà fissato da AG.R.E.A., al **15 maggio 2010**. Il primo giorno utile per la presentazione delle domande sarà pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.re.it.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, definite nella procedura operativa approvata da AG.R.E.A. con determinazione del Direttore n. 4355 del 18 Aprile 2008, integrata dalla determinazione n. 7512 del 27/06/2008 e aggiornata con determinazione n. 186 del 14/05/2009:

1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA: la domanda è compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dal presente avviso pubblico, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella **data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.**

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il termine stabilito da AG.R.E.A., al Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia in Via Gualerzi n. 38/40 - Reggio Emilia (RE),

I CAA potranno trasmettere domande all'Amministrazione competente solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte della Amministrazione competente di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande **non** potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del presente avviso pubblico.

2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE : tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come **“Utente Internet”** per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario **“Utente Internet”**, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di **“presentata”**, Il beneficiario dovrà produrre quindi una **“stampa definitiva”** della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, entro il **15 maggio 2010**, direttamente al **Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia in Via Gualerzi n. 38/40 - Reggio Emilia (RE)**, che provvederà ad apporre la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alle scadenze indicate nel presente avviso pubblico, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con **la data di ricezione attribuita alla domanda dall'ente territoriale competente.**

L'ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione "protocollo manuale".

Saranno dichiarate **non ricevibili** le domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da Utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di "presentata")
- compilate dai CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di "protocollata")

L'ente competente comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'irricevibilità.

Entro il termine di scadenza del presente avviso pubblico, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

Le domande potranno essere ammesse al pagamento anche qualora pervengano con un ritardo non superiore a 25 gg. complessivi (festivi compresi) rispetto alla scadenza del termine fissato o dall'eventuale proroga.

In caso di ritardo sarà applicata una riduzione dell'Indennità pari ad un punto percentuale per ogni giorno feriale di ritardo accumulato, come previsto nell'art. 21 del Regolamento (CE) n. 796/2004; sarà inoltre disposto il controllo in loco obbligatorio per le domande che dovessero pervenire in data successiva a quella di "Estrazione del campione relativo alle domande da controllare in loco".

Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP. Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi **all'Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 527 4940-4970**. Nel caso in cui le modalità di presentazione delle domande siano aggiornate da AG.R.E.A. si provvederà a dare opportuna pubblicizzazione.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELL'ELENCO DI LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI O DELLA GRADUATORIA

A) Competenza

La "Domanda di Indennità Compensativa relativa alla Misura 212 è **unica**, anche se le particelle agricole condotte nella relativa zona svantaggiata ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Amministrazione coinvolta, per i territori di rispettiva competenza. Pertanto, ad ogni Amministrazione competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Nei casi in questione si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata una Amministrazione definita "titolare", rappresentata dalla Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed una o più Amministrazioni definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni “titolari”, attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti anche in altre Amministrazioni e scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni “cointeressate”.

Le Amministrazioni “cointeressate” comunicheranno l’esito dell’istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento alla Amministrazione “titolare” prima che questa adotti l’atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate a ogni singola Amministrazione competente sono destinate alla totalità delle particelle agricole per le quali è dovuta la corresponsione dell’indennità ricadenti nel proprio territorio; ciò anche se, per i casi di domande riferibili a più ambiti territoriali, la titolarità della domanda fosse attribuita ad altra Amministrazione.

La sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà quindi differire dall’entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

B) Istruttoria

La struttura preposta all’istruttoria delle domande di competenza è il Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio.

Il responsabile del procedimento è il dott. Maurizio Mercati, Responsabile della Unità Operativa Produzioni Agroambientali e Forestali.

Per informazioni è possibile rivolgersi al dott. Giuliano Gardini del Servizio sopraindicato, tel. 0522 444663 fax. 0522 444641; E-mail: g.gardini@mbox.provincia.re.it; Sito internet: www.provincia.re.it.

L’accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90 e del Regolamento provinciale attuativo della legge 241/90, può essere effettuato presso gli Uffici del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio, Via Gualerzi n. 38/40, negli orari di apertura al pubblico.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni competenti vengano in possesso in occasione dell’espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati è A.G.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna) con sede in Largo Caduti del Lavoro n. 6, 40122 Bologna, Organismo Pagatore per la Regione Emilia-Romagna in materia di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione Europea e finanziati dal FEASR. Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto, non necessita del consenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia se i dati non vengono conferiti non si potrà dare seguito ai procedimenti attivati con il presente avviso pubblico.

C) Elenco dei beneficiari/Graduatoria

Qualora le risorse disponibili siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili si procederà all’approvazione di un **elenco di beneficiari** ordinato in base alla cronologia di protocollazione delle domande senza l’attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri di selezione previsti nel presente avviso pubblico.

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, si procederà a formulare una specifica **Graduatoria unica provinciale**, di tutte le domande ammesse con gli importi di spesa previsti per ciascuna di esse, sulla base delle risultanze redatte da un Nucleo di Valutazione costituito

dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio dott. ing. Francesco Capuano, dal Responsabile della Unità Operativa Produzioni Agroambientale e Forestali dott. Maurizio Mercati e dal funzionario tecnico della stessa Unità dott. Giuliano Gardini.

Nei casi di istruttoria sfavorevole si provvederà a formulare l'elenco delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La Provincia approverà con proprio atto l' Elenco dei beneficiari o la Graduatoria Unica Provinciale.

Ai fini della graduatoria a ciascuna domanda sarà attribuito il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione definiti nel presente avviso pubblico.

La graduatoria verrà formata sulla base degli elementi dichiarati nelle domande compilate con la modulistica AG.R.E.A. e nel modulo integrativo predisposto in sede provinciale (ALLEGATO n.1), applicando i criteri di selezione previsti nel presente avviso pubblico.

La graduatoria è determinata principalmente in base alla valenza ambientale degli interventi, in coerenza con i principi ed i metodi stabiliti dal P.S.R. , dal P.R.I.P., dal Programma Operativo Asse 2 di cui alla D.G.R. 168/08 e dall'Allegato 2 "Meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni" di cui alla D.G.R. 363/2008, recepiti nei seguenti elementi elencati secondo una rilevanza decrescente:

1. priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo A);
2. priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) secondo l'ordinamento attuato dal PRIP;
3. priorità soggettive disposte dalla Regione Emilia-Romagna e dal PRIP.

10. Criteri di selezione

I beneficiari del sostegno saranno individuati applicando nell'ordine i criteri di priorità di seguito dettagliati.

PRIORITA' TERRITORIALI

Le priorità territoriali saranno espresse come punteggi da applicare proporzionalmente alla superficie interessata rispetto a quella totale oggetto del singolo impegno secondo i limiti e le condizioni posti dal paragrafo 1 della Parte generale del Programma Operativo - Asse 2 della DGR 168/08 e dall'allegato 2 della DGR 363/08.

Priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo A)

Il PSR attribuisce priorità assoluta a superfici oggetto di impegno ricomprese nelle seguenti aree preferenziali:

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	128
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE	128
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005	128
Aree di riequilibrio ecologico di cui alle LLRR 20/2000 e 6/2005	128

Paesaggi naturali e seminaturali protetti di cui alle LLRR 20/2000 e 6/2005	128
---	-----

Priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) secondo l'ordinamento attuato dal PRIP

In subordine alle priorità sopraindicate il P.R.I.P. individua le seguenti aree preferenziali alle quali è assegnata ulteriore priorità in ordine decrescente:

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.);	64
Oasi di protezione della fauna e Aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia;	32
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.);	16
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);	8
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	4
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	2
Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica.	1

Le modalità operative dell'applicazione dei punteggi sono quelle di cui al paragrafo 4 dell'allegato n. 2 "Meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni di cui DGR 363/2008.

Nell' ALLEGATO N. 2 del presente avviso pubblico sono indicate quelle aree preferenziali che pur essendo previste dal PRIP non possono essere considerate, nell'ambito del presente avviso pubblico, in quanto non formalmente concluso il loro iter di approvazione.

PRIORITA' SOGGETTIVE

In subordine alle priorità di tipo territoriale si applicano le priorità soggettive riportate di seguito con a fianco il rispettivo ordine di applicazione (da P1 a P5).

Le priorità soggettive valgono a differenziare le posizioni ex-equo nell'ordinamento della graduatoria.

<i>Priorità soggettive specifiche</i>	
P1	Azienda ad indirizzo produttivo zootecnico. (Il riconoscimento dell'indirizzo produttivo zootecnico è determinato dalla prevalenza della Produzione lorda vendibile da prodotti agricoli zootecnici realizzata nell'anno finanziario 2009.)
P2	Azienda certificata biologica. (Questa priorità spetta alle aziende che alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto risultano notificate ed assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura con il metodo biologico secondo le norme vigenti e le procedure stabilite dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.)

<i>Altre priorità soggettive</i>	
P3	azienda agricola condotta da imprenditore in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004
P4	azienda agricola condotta da giovane imprenditore (*)
P5	Azienda che effettua produzioni zootecniche di qualità regolamentata, provvista di certificazione NO OGM, sulla base di uno standard conforme alle regole tecniche del SINCERT

(*) Lo status di azienda agricola condotta da giovane imprenditore viene riconosciuto quando il conduttore, al momento della pubblicazione del presente avviso pubblico, possiede il seguente requisito soggettivo: età inferiore ai 40 anni.

Il predetto requisito deve essere posseduto:

- nell'impresa individuale dal titolare;
- nella società di persone da almeno uno dei soci.

Nelle società di capitali e cooperative il requisito soggettivo sopraindicato risulta soddisfatto se l'amministratore delegato ha un'età inferiore ai 40 anni o se almeno il 33% del Consiglio di Amministrazione (o l'amministratore Unico) è costituito da soci di età inferiore ai 40 anni.

Al fine dell'attribuzione delle priorità relative ai criteri soggettivi i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno autocertificare nel modulo allegato (n. 1) al presente avviso pubblico il possesso dei requisiti di cui sopra.

Qualora nell'applicazione delle priorità sopraindicate risultino situazioni ex-equo si procederà dando la precedenza alle domande con maggior valore assoluto dell'importo dell'aiuto ammissibile, in caso di ulteriore pareggio si procederà mediante sorteggio.

ZONIZZAZIONE

Per l'attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione della Misura, ai fini dell'istruttoria delle domande e della formazione della graduatoria si fa riferimento all'allegato 1 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R". di cui alla DGR 363/08 come modificato dalla DGR 281/2009.

Nell'ALLEGATO n. 2 del presente avviso pubblico si riporta la lista delle delimitazioni cartografiche di competenza provinciale con gli estremi degli atti e della loro approvazione, nonché alcune note esplicative.

11. APPROVAZIONE, UTILIZZO DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI O DELLA GRADUATORIA, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La Provincia approverà con propri atti l'Elenco dei beneficiari o la Graduatoria Unica Provinciale, che avranno valore per la sola annualità 2010, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Le risorse impegnate potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata in graduatoria in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

Nel caso in cui si verificano economie a seguito di rinunce ed esiti di attività istruttorie, diverse dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 1975/2006 e dal D.M.

20/03/2008 sarà possibile lo scorrimento della graduatoria per finanziarie ulteriori domande, nei termini previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 13/03/2009.

Le Amministrazioni competenti adotteranno gli atti di concessione dei contributi fino al completo esaurimento delle risorse disponibili.

Gli elenchi di liquidazione approvati dalle Amministrazioni competenti saranno trasmessi ad AGREA per l'erogazione degli aiuti.

12.CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (CE) 1975/06, in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4”,
- al punto 11 del P.S.R. 2007-2013;

Come dal contenuto del punto 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (A.G.R.E.A.) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Perdita dei requisiti e inadempimenti

1. Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità del pagamento dell’indennità
I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 212 sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo Requisiti ed impegni del Programma operativo di Misura.

Gli stessi devono essere rispettati per l’intero “periodo di impegno” e/o per l’“annualità di riferimento dell’indennità”, pena l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità del pagamento dell’indennità” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **“difformità” di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo 3. Gli stessi devono essere rispettati per l’intera “annualità di riferimento dell’Indennità” e/o per l’intero “periodo di impegno”.

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l’attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo “Requisiti e Impegni”, viene pregiudicato il raggiungimento dell’obiettivo della Misura e viene meno l’impegno di cui al comma 2 dell’art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti

effettuati ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

In materia la Regione ha adottato la deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30/06/2008.

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore disciplinati ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006.

13. SUBENTRO NEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del “periodo di impegno” un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Dall'annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo di impegno l'estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 ha. Tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura (“almeno il 50% della SAU” minima di 5 ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata).

La corresponsione delle indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento dell'indennità in mancanza di subentro di impegno.

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come indicato nel punto M della Procedura operativa generale per la presentazione delle domande approvata con determinazione del Direttore di AG.R.E.A. n. 4355 del 18/04/08, integrata dalla determinazione n. 7512 del 27/06/2008, aggiornata con determinazione n. 186 del 14/05/2009.

14.DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) modificato dal Reg. (CE) del Consiglio n.74/2009;

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio europeo che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna;
- Programma rurale integrato provinciale (P.R.I.P.) 2007-2013 di Reggio Emilia;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 11/02/2008 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2 (P.O. Asse 2) ed il Programma Operativo della Misura (P.O.M) 211;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 17/03/2008 (mod. P.O.M. 212);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 424 del 31/03/2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 30/06/2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2300 del 22/12/2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 13/3/2009 (mod. P.O.M. 212);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 196 del 8 febbraio 2010 (mod. P.O.M. 212).

Il presente Bando è consultabile sul sito internet <http://www.provincia.re.it> .